



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e Bat sud

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice IPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, data in protocollo

A tutti gli aspiranti che hanno prodotto istanza
finalizzata ai contratti a tempo determinato
per l'a.s.2022/23

Alle OO.SS. Comparto scuola

Al sito web

Oggetto: conferimento incarichi a tempo determinato. Chiarimenti

In riferimento ai reclami pervenuti a quest'Ufficio in merito alle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato riferiti al turno n. 2 di nomina, si chiarisce che allo stesso hanno partecipato gli aspiranti in posizione successiva all'ultimo dei nominati nel primo turno di nomina per ogni graduatoria, secondo le preferenze indicate nell'istanza Polis. Tanto in osservanza di quanto previsto dall'O.M.112/2022, art. 12 comma 10 " *Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura*"

Si ritiene opportuno ricordare che la circolare ministeriale AOODGPER prot. n. 28597 del 29/07/2022 "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze personale docente educativo e ata AS 2022/2023" per il conferimento degli incarichi a tempo determinato dispone che: "la mancata indicazione di talune sedi nella procedura informatizzata è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto."

Pertanto, qualora nell'istanza Polis l'aspirante non abbia indicato tutte le sedi disponibili tra le sue preferenze e, in occasione del primo turno di nomina, non sia stato soddisfatto in relazione alle preferenze espresse per indisponibilità, è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione dell'incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23. In questo caso si applica la sanzione prevista per la rinuncia, quindi la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS, solo per il medesimo insegnamento, permanendo, tuttavia, la possibilità di ottenere supplenze da Graduatorie d'Istituto.

Infine, giova rammentare la disciplina prevista dall'O.M. n. 112/2022 per ciò che attiene al completamento di chi è stato destinatario di spezzoni orario: l'art. 12 comma 13 stabilisce espressamente che "L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario".

Ciò posto, per le segnalazioni pervenute in merito alla mancata individuazione dell'aspirante in ragione di quanto sopra, non si procederà a risposta singola, intendendosi le stesse riscontrate con la presente pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Giuseppina LOTITO

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)